

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.ilquotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



PRINCIPI CONTABILI
Ifric 21 applicabile dal 17 giugno



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 dell'Unione europea del 14 giugno 2014 il Regolamento Ue n. 634/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 che adotta l'interpretazione «Ifric 21 Tributi». L'interpretazione tratta la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell'ambito di applicazione dello Ias 37 nonché la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo la cui tempistica e il cui importo sono incerti. L'Ifric 21 si applica a partire dagli esercizi finanziari che sono iniziati il 17 giugno 2014.

AVVOCATI

Società in house, seminario a Roma

Si terrà martedì 24 giugno dalle ore 12 il seminario organizzato dall'Ordine degli avvocati di Roma su «La gestione delle crisi delle società in house - Profili commerciali, concorsuali e di tutela dell'occupazione». Il seminario sarà tenuto da Giorgio Meo, ordinario di Diritto commerciale e preside dell'Università Mercatorum; Francesco Marotta, managing partner di Ernst & Young Legal; Fabrizio Di Marzio, consigliere della Suprema Corte di Cassazione; Giulia Sforza, assessore al Lavoro della Regione Lazio. La partecipazione dà diritto al riconoscimento di 3 crediti formativi.

Successioni. Gli effetti della riforma della filiazione

Tutti i figli con uguali diritti nell'attribuzione delle quote ereditarie

La rappresentazione opera a 360 gradi Ai nipoti i beni dello zio «naturale»

Angelo Busani

L'equiparazione "totale" dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio - portata a compimento con l'entrata in vigore lo scorso febbraio del dlgs 154/2013 - ha come ricaduta anche una parziale riscrittura delle (quasi immutabili) regole del diritto ereditario. La riforma della filiazione, entrata in vigore nel febbraio scorso, infatti, mettendo sullo stesso piano tutti i figli, comunque nati, stabilisce anche un rapporto di parentela, prima inesistente, tra il figlio naturale e i parenti del suo genitore (ad esempio, con i figli nati dal matrimonio di quest'ultimo).

Il diritto di commutazione

La novità ereditaria più rilevante riguarda il diritto di commutazione, che era probabilmente la principale discriminazione nel trattamento successorio tra figli legittimi (nati nel matrimonio), e figli naturali (nati al di fuori): in base al vecchio testo dell'articolo 537, comma 2 del Codice civile i figli legittimi infatti potevano «soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutata le circostanze personali e patrimoniali».

Questa norma è ora stata abrogata, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali, anche il diritto di commutazione cessa di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In altri termini, i figli nati al di fuori del matrimonio del defunto non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti parteciperanno quindi inderogabilmente alla comunione ereditaria,

senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano essere estromessi.

La rappresentazione

Un altro importante tema che la riforma affronta è quello della rappresentazione. La rappresentazione è uno degli istituti che il Codice civile prevede per il caso in cui il "primo chiamato" (e cioè il soggetto cui va l'eredità per disposizione testamentaria o per legge) non possa o non voglia accettare la chiamata a suo favore. La rappresentazione è disciplinata dagli articoli 467 e seguenti del Codice civile e consiste nel subentro dei discendenti al loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Il caso

Per fare un esempio: Primo muore avendo due figli Tizio e Caio, che a sua volta ha due figli, Caietto e Caietta. Alla morte di Primo, supponendo che Caio sia già morto, subentreranno Caietto e Caietta, nipoti di Primo. Riguardo alla ripartizione dell'asse ereditario, Tizio avrà diritto alla metà, mentre ai rappresentanti di Caio spetterà un quarto ciascuno, ossia la medesima quota di Caio (metà), divisa in due.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Pertanto, sono soggetti idonei a succedere al *de cuius* (cioè, alla persona della cui eredità si tratta) per rappresentazione:

a) nella linea retta del *de cuius*, i discendenti dei suoi figli;

b) nella linea collaterale del *de cuius*, i discendenti dei fratelli del dello stesso.

I cambiamenti

Dato che ante riforma non c'erano vincoli di parentela tra fratelli naturali, era impossibile immaginare la rappresentazione a favore dei discendenti di Caio, quando, morendo Tizio (figlio dei coniugi Mevia e Sempronio) senza discendenti, ma lasciando il "fratello naturale" Caio (sempre figlio di Sempronio, ma nato al di fuori del matrimonio con Mevia), questi fosse premorto a Tizio o avesse rinunciato all'eredità di Tizio. Con la riforma dunque non vi sono più limiti al subentro per rappresentazione dei discendenti di Caio allo "zio naturale" Tizio.

Quanto alla rappresentazione in linea retta, a seguito dell'equiparazione dei figli, essa opera dunque a prescindere dal fatto che il "chiamato" fosse un figlio naturale o legittimo del *de cuius* (e pure a prescindere dal fatto che i discendenti del rappresentato siano suoi figli legittimi o naturali).

Nella linea collaterale, la rappresentazione ha luogo in favore di tutti i discendenti dei fratelli e delle sorelle del *de cuius*, senza distinzione in base al fatto che si tratti di fratelli o sorelle germani (cioè figli degli stessi genitori) o unilaterali (i quali cioè hanno un solo genitore in comune) e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di unilaterali consanguinei (e cioè figli dello stesso padre, ma non della stessa madre) o di unilaterali uterini (e cioè figli della stessa madre ma non dello stesso padre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi: così le quote prima e dopo febbraio 2014

CASO 1: A CHI SI TRASMETTE L'EREDITÀ		IERI	OGGI
MARIO (premorto al figlio Carlo)	CARLO (de cuius)	<ul style="list-style-type: none"> Muore Carlo senza testamento Eredi sarebbero Marco e Andrea Marco rinuncia all'eredità di Carlo (oppure è premorto a Carlo) Andrea rinuncia all'eredità di Carlo (oppure è premorto a Carlo) Giorgio è premorto a Gianni 	<ul style="list-style-type: none"> La quota di Marco passa a Michele e Giorgio La quota di Andrea passa a Giovanni
	ENRICO (fratello di Carlo, premorto al padre Mario)		
MARIO (premorto al figlio Carlo)	MARCO (figlio "legittimo" di Carlo)	<ul style="list-style-type: none"> Muore Carlo senza testamento Marco rinuncia all'eredità di Carlo (oppure è premorto a Carlo) Andrea rinuncia all'eredità di Carlo (oppure è premorto a Carlo) Giorgio è premorto a Gianni 	<ul style="list-style-type: none"> La quota di Marco passa a Michele e Giovanni La quota di Andrea passa a Giovanni
	ANDREA (figlio "naturale" di Carlo)		

CASO 2: COME CAMBIANO LE QUOTE EREDITARIE		IERI	OGGI
CARLO (genitore)	MARCO sposato con MARIA (figlio "legittimo" di Carlo, non hanno figli)	<ul style="list-style-type: none"> Muore Marco, senza testamento. Carlo è premorto Muore Marco, senza testamento Muore Andrea, senza testamento 	<ul style="list-style-type: none"> Maria (2/3), Andrea (1/3) Maria (8/12), Carlo (4/12) Carlo (1/1)
	ANDREA (fratello "naturale" di Marco)		

CASO 3: COME CAMBIANO LE QUOTE EREDITARIE		IERI	OGGI
CARLO (genitore)	MARCO (figlio "legittimo" di Carlo)	<ul style="list-style-type: none"> Muore Andrea, senza testamento Marco è premorto Muore Andrea, senza testamento Marco è premorto, Carlo è premorto 	<ul style="list-style-type: none"> Carlo (4/4) Carlo (2/4), Michele (1/4), Giorgio (1/4) Andrea non ha successori legittimi; eredita lo Stato Michele (2/4), Giorgio (2/4)
	ANDREA (fratello naturale di Marco)		

Niente differenze

Equiparati i fratelli nati fuori dalle nozze

Un tema che la riforma della filiazione naturale non tocca esplicitamente è quello della successione tra fratelli, nel caso in cui qualcuno sia nato nel matrimonio del genitore defunto e qualcuno sia invece nato al di fuori del matrimonio. Prima della riforma, tra "fratelli naturali" non c'era rapporto di parentela, con la conseguenza che, in morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non poteva mai ereditare dal fratello defunto.

A questa situazione aveva però parzialmente posto già rimedio la Corte costituzionale (con la sentenza 55 del 4 luglio 1979 e con la successiva 184 del 12 aprile 1990), sancendo che, al decesso di un "fratello naturale", l'altro fratello avrebbe potuto ereditare se il defunto non avesse lasciato coniuge, figli e altri parenti entro il sesto grado. In altri termini, prima dello Stato e in mancanza di congiunti entro il sesto grado, ereditava il fratello naturale del soggetto defunto.

Ora anche se la riforma non tocca, sotto questo aspetto, gli articoli 565 e 570 del Codice civile, il problema è superato: essendo la filiazione naturale equiparata alla filiazione legittima, se muore un soggetto che non lascia figli, i suoi fratelli, comunque nati dal loro genitore, dovrebbero ereditare. Quindi, quelli che prima erano "fratelli naturali" e che ereditavano prima dello Stato e solo dopo i parenti di sesto grado, oggi hanno una consistente "promozione", perché sono eredi al grado dei collaterali "legittimi", e quindi al secondo grado. Con la conseguenza che ora la presenza di "fratelli naturali" comprime le quote concorrenti dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e di eventuali altri fratelli del defunto ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli del defunto.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI
www.masternormetributi.formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE

24 ORE FORMAZIONE
Professionisti



Dal Sole 24 ORE l'aggiornamento e la formazione continua per commercialisti e professionisti d'impresa.

MASTER NORME E TRIBUTI

6 incontri da ottobre 2014 a maggio 2015

- ANCONA
- BARI
- BOLOGNA
- BRESCIA
- FIRENZE
- MESSINA
- MILANO
- NAPOLI
- PADOVA
- ROMA
- TRENTO
- TREVISO
- UDINE
- VERONA
- VICENZA



49 CREDITI FORMATIVI

In collaborazione con

NORME E TRIBUTI

Sistema Frizzera 24

TUTTE LE NOVITÀ FISCALI E GLI APPROFONDIMENTI CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

OTTOBRE	NOVEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE/MAGGIO
LE NOVITÀ FISCALI DEL PERIODO	FISCALITÀ LOCALE E TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI	LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015	IVA: DICHIARAZIONE ANNUALE, NOVITÀ E OPERAZIONI CON L'ESTERO	LA CHIUSURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 E L'IMPATTO SUL REDDITO D'IMPRESA	IL MODELLO UNICO 2015 E GLI STUDI DI SETTORE
L'ACCERTAMENTO PER LE IMPRESE E LE PERSONE FISICHE	LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA	STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA	FISCALITÀ DI GRUPPO E INTERNAZIONALE	I REATI TRIBUTARI E LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Servizio Clienti
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008